



Città metropolitana di Roma Capitale

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano
Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/6766.3601-3612-8798

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF15/18/SUA

Comune di Anguillara Sabazia

OGGETTO: PA ESF15/18/SUA – Gestione di servizi bibliotecari presso la biblioteca del Comune di Anguillara Sabazia, a supporto e potenziamento dell’attività svolta dal personale comunale.

CIG 76917275EA

CPV 92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi

1. Informazioni generali

La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla quale ha aderito il Comune di Anguillara Sabazia (Roma), su richiesta di quest’ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del summenzionato D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente gara, avente per oggetto: **“Comune di Anguillara Sabazia - Servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale a supporto e potenziamento dell’attività svolta dal personale dell’Amministrazione comunale”**.

Atteso che è stata avviata la procedura di adesione alla piattaforma telematica in uso alla Città metropolitana di Napoli, nelle more del perfezionamento dell’iter finalizzato al riuso della stessa ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e, quindi, alla sottoscrizione della relativa convenzione, considerata l’estrema urgenza di dare esecuzione al servizio come evidenziato dal Comune, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la scrivente SUA procede alla pubblicazione della presente gara in modalità tradizionale.

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i servizi bibliotecari per il Comune di Anguillara Sabazia.

L’operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente Disciplinare, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito nelle offerte tecnica ed economica a prezzo fisso.

Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 - comma 3 - del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

RUP DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA: Dott.ssa Simonetta Princigalli.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 “GARE - SUA” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Luigi M. Leli.

FUNZIONARI DEL SERVIZIO 2 “GARE - SUA” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Mario Pedini e Dott. Claudio Carrino.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 17.12.2018

Data di svolgimento della gara: 18.12.2018, ore 11.30, presso la Sala Gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

CIG (Codice Identificativo Gara): 76917275EA

D.D. indizione gara del Comune di Anguillara Sabazia: R.U. n. 74 del 09.10.2018

2. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto fissato fino ad un massimo di punti 100, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla sola offerta tecnica. La presente gara d'appalto, quindi, prevede un prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95 comma 7 Codice nonché della Linea Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Offerta economicamente più vantaggiosa”, in relazione al quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri di natura tecnica. La valutazione avverrà secondo i criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**.

4. Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della **gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale “Angela Zucconi”, a supporto e potenziamento dell'attività svolta dal personale dell'Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia**, come meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale D'Oneri (da ora anche solo C.S. o Capitolato).

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e le prestazioni, necessari per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato.

I servizi sono dettagliatamente specificati nel C.S., resta inteso che detti servizi non sono esaustivi, dovendosi ricomprendere anche tutte le attività, di norma, accessorie o comunque correlate alla buona riuscita del servizio.

4.1 Ammissibilità di varianti

No.

4.2. Modalità di finanziamento/pagamento

Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Oneri.

5. Durata dell'appalto

Il contratto ha durata biennale (24 mesi), a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula; in ogni caso l'avvio delle attività deve essere comprovato da apposito verbale controfirmato dalle parti.

È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di esecuzione anticipata, l'Aggiudicatario dovrà assicurare l'avvio del servizio adempiendo agli obblighi previsti dalla documentazione di gara e dalle offerte presentate.

Prima della scadenza del contratto o del suo rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune può procedere alla proroga per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso che è facoltà del Comune non disporre alcun rinnovo e/o proroga di contratto, in questi casi il contraente non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo.

6. Importo del servizio

L'importo del servizio è pari ad € 116.319,25 per due anni, (€ 58.159,62/anno) IVA esente in applicazione dell'art. 10, comma 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale importo è calcolato su un monte di ore complessivo, per i 24 mesi, pari a 5.990 (2.995 ore/anno), necessario per l'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il costo orario della prestazione è pari a € 19,42 al netto dell'IVA, per ciascuna ora di servizio (come risultante dalla tabella seguente). Resta inteso che il suddetto costo orario è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore stimato del servizio in funzione dei profili professionali previsti ed è composto dal costo delle figure professionali richieste sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, per oneri di sicurezza e utile d'impresa.

VOCI DI SPESA	IMPORTO ORARIO
Costo medio Operatore C1*	€ 17,90
6% per spese generali e di gestione dei servizi appaltati (segreteria amministrativa, contabilità, costi formazione e aggiornamento, assicurazioni, materiali)	€ 1,07
1 % per oneri di sicurezza	€ 0,18
1,5% per utile d'impresa	€ 0,27
Costo orario della prestazione	€ 19,42

* Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL per i lavoratori del settore delle cooperative sociali inquadramento C1

7. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3. Il consorzio stabile, in quanto soggetto dotato di autonomia giuridica distinta da quella delle singole imprese consorziate nonché di un'organizzazione e di un fondo consortile propri, può scegliere se eseguire l'appalto direttamente ovvero se affidarlo ad una o più delle imprese consorziate (quindi presentare un'offerta in nome proprio e per conto di tutti o di taluni dei consorziati), che deve nominare in sede di istanza di partecipazione alla gara senza peraltro dover specificare le parti della commessa che saranno svolte da esse singolarmente individuate.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del cod. civ., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione amministrativa, a pena d'esclusione, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18, 19 19-bis e 19-ter del medesimo art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

7. Nel caso di soggetti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

8. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

9. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

10. Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m).

8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

8.1) Requisiti di ordine generale

1. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o **ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.8) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti**. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.9) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.10) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.11) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.12) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

2. Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8)

3. In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

4. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

5. Il concorrente a tal fine dichiara tutti i provvedimenti e tutte le condanne penali riportate che siano astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente medesimo. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche relativamente ai provvedimenti non ancora inseriti nel casellario informatico. La mancata dichiarazione comporta ex se l'esclusione del concorrente.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

9. Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza partecipazione" è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale

8.2.1 Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, **nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato** della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

8.2.2 Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative *ex* articolo 8 della legge n. 381/1991; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara

cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'**Albo regionale delle cooperative sociali**.

8.3) Capacità economico finanziaria

- a) aver maturato **negli ultimi tre esercizi disponibili (bilanci depositati) un fatturato specifico di impresa per gestione di servizi bibliotecari** pari almeno alla metà del valore complessivo stimato del servizio (€ 58.159,62);

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:

- 1) proporzionato al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- 2) consente in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;
- 3) può essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati deve possederlo almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

8.4) Capacità tecniche e professionali

8.4.1) aver conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili (bilanci depositati), almeno un contratto nei confronti di enti pubblici o privati per gestione servizi bibliotecari, per un valore non inferiore ad € 50.000,00.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati devono possederlo almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Relativamente ai predetti requisiti 8.3 ed 8.4, il concorrente deve indicare i contratti realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguiti, pari ad almeno al minimo prescritto. Il concorrente dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi, dei committenti pubblici e/o privati e delle attività svolte.

8.4.2) certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciato da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio;

Relativamente a tale requisito il concorrente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che, ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento, occorre che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, difatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria.

8.5) Ulteriori prescrizioni. Si prescrive inoltre:

- a) di stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.
- b) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- e) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;**

8.5.1) Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1, l'istanza di partecipazione dovrà altresì prevedere:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato;
- b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 25 rubricato "Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale" e dall'art. 8 rubricato "Modalità di esecuzione" del Capitolato speciale d'Oneri;

- c) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- e) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- f) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
 - 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- g) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

8.5.2) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

8.5.3) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8.5.4) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

8.5.5) Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura suevidenziata**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio.**

9. Garanzia provvisoria

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo stimato del servizio pari ad € 2.326,39.**

La garanzia dovrà essere costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti** (fermo restando il limite al loro utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), **con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno**, a favore dell'Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti, presso la Tesoreria del Comune di Anguillara Sabazia** (sul conto corrente IBAN IT IT29M0881238880000000071059 intestato all'Ente presso la Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano).

- In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- **da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,** rilasciata ai sensi del D.M. 31/2018 (conforme agli schemi-tipo di cui all'Allegato A), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

2. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Anguillara Sabazia (Rm) - Area servizi alla persona – C.F. 80071510582.

NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

3. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

4. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.,
- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
 - la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno

il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

5. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto** del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005); in detta ipotesi, alla garanzia per tale effetto ridotta nell'importo, si deve allegare la dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico, la quale attesti che la garanzia è ridotta del 50% in quanto rilasciata in favore di microimpresa/ piccola o media impresa o a raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

8. Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

9. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità di cui al comma 7, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

10. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, le certificazioni di qualità di cui al comma 7 dovranno essere prodotte, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

11. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

10. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit.

11. Criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del comma 7 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

2. Tale offerta è individuata secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti, con l'attribuzione fino ad un massimo di **100 punti** all'offerta tecnica.

3. **Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, all'offerta tecnica non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Elementi di valutazione dell'offerta

criterio 1 – QUALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – Fino a 80 punti complessivi

Relazione descrittiva di non più di trenta pagine di formato A4 (15 fogli stampati fronte-retro), con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e con un indice. Alla relazione potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.

Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.

Il **Criterio 1** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

1.1 Modalità di svolgimento delle attività previste dal Capitolato agli artt. 7.8.9. Verranno valutati gli aspetti di carattere tecnico, metodologico ed organizzativo delle attività e delle risorse umane.	Fino a 25 punti
1.2 Definizione di una proposta di campagna di comunicazione e di promozione della biblioteca. Verranno valutati gli aspetti relativi a: tipologia, varietà, creatività e periodicità della campagna.	Fino a 20 punti
1.3 Definizione di una carta dei servizi e delle attività offerti dalla biblioteca. Verranno valutati gli aspetti relativi a: tipologia di materiale, modalità di divulgazione, tempistica	Fino a 15 punti
1.4 Definizione di una proposta di incremento delle raccolte bibliografiche da eseguire in accordo con il responsabile del servizio e di una proposta per la predisposizione di bibliografie su temi specifici o vetrine tematiche. Verranno valutati gli aspetti relativi alla modalità ed alla periodicità	Fino a 20 punti

Criterio 2 – FLESSIBILITA' ORARIA DEL PERSONALE – Fino a 15 punti complessivi

Relazione descrittiva di non più di dieci pagine di formato A4 (5 fogli stampati fronte-retro), con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e con un indice. Alla relazione potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.

Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.

Il **Criterio 2** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

2.1 Flessibilità oraria in rapporto a variazioni del servizio in specifiche situazioni con aperture anticipate e/o chiusure posticipate, rispettando il monte ore complessivo da Capitolato Verranno valutati gli aspetti relativi alla capacità ed alla modalità di organizzazione delle risorse umane in particolari situazioni	Fino a 8 punti
2.2 Disponibilità ad un temporaneo incremento delle risorse necessarie alla gestione del servizio, rispettando il monte ore complessivo da Capitolato Verranno valutati gli aspetti relativi alla capacità ed alla modalità di affrontare, con risorse umane aggiuntive (oltre le 4 minime obbligatorie), eventi straordinari	Fino a 7 punti

Criterio 3 – SERVIZI MIGLIORATIVI (SENZA ULTERIORI COSTI PER L'AMMINISTRAZIONE)– Fino a 5 punti complessivi

Relazione descrittiva di non più di dieci pagine di formato A4 (5 fogli stampati fronte-retro), con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e con un indice. Alla relazione potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.

Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.

Il **Criterio 3** è suddiviso nei seguenti sottocriteri:

3.1 Elementi migliorativi nella gestione della biblioteca, oltre gli standard minimi richiesti, finalizzati a incrementi qualitativi delle prestazioni fondamentali e ulteriori prestazioni/soluzioni tecniche in grado di migliorare i servizi interessati, senza oneri ulteriori a carico dell'Amministrazione	Fino a 5 punti
---	----------------

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**,

calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nel seguente modo:

elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale per ciascun criterio/subcriterio dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio		Coefficiente
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	da 0,81 fino a 1,00
Buono	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti	da 0,61 fino a 0,80
Sufficiente	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	da 0,21 fino a 0,40
Molto scarso	Contenuto dell'offerta carente, generico, mediocre e non sufficientemente sviluppato.	da 0,00 fino a 0,20

Si conferma da ultimo che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno calcolati, secondo quanto anzidetto, fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

12. Subappalto

Ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono affidare in **subappalto** nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei lavori che intende subappaltare.

Laddove ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è **obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta**, pena l'inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo; in tali ipotesi, per ciascun subappaltatore indicato, dovrà allegarsi **la dichiarazione resa dagli stessi (tramite il modello di cui all'Allegato 4) circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del citato D.Lgs. unitamente al PassOE, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (in qualità di MANDANTE, al limito fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore indicato).**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del richiamato D.Lgs. è stabilita l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico laddove ricorra una delle situazioni di cui al citato comma, anche con riferimento a un subappaltatore indicato nella terna, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

13. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale – Servizio “Gare-SUA” – U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel Bando e nel presente Disciplinare un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano del plico**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

2. Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, il codice gara (**PA ESF15/18/SUA**).

3. La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

4. Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. **Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica a prezzo fisso, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.**

5. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

6. **Il plico deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno almeno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica”, “C – Offerta economica a prezzo fisso”, secondo quanto prescritto in dettaglio nel Disciplinare di gara.**

13.1) Busta “A – Documentazione Amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso

ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) **ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati ai precedenti punti da 8.1 a 8.5**, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato 1 è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "*Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa*". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

II) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori;**

III) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare di gara;

IV) Copia del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

V) Dichiarazione, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 4), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal titolare legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;

VI) ELENCO DEI CONTRATTI REALIZZATI COMPLESSIVAMENTE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI DISPONIBILI (FATTURATO SPECIFICO), REGOLARMENTE ESEGUITI, PARI AD ALMENO € 58.159,62. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi, dei committenti pubblici e/o privati, le attività svolte.

VII) UN CONTRATTO NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER UN VALORE NON INFERIORE AD € 50.000,0, indicando gli importi, i periodi, i committenti pubblici e/o privati, le attività svolte.

VIII) PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI in materia di contratti pubblici (Allegato 5), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

13.2) Busta "B – Offerta Tecnica"

1. Nella busta "**B – Offerta Tecnica**", dovranno essere inseriti **i documenti descritti nel precedente punto 11 "Criterio di aggiudicazione" relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale,** al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, **per ciascuno dei criteri/subcriteri tecnici** descritti.

N.B.: Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare le relazioni descrittive, relative ai criteri/subcriteri, secondo le modalità indicate al punto 11.

2. **Ciascun documento dovrà essere sottoscritto, in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente** (o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio) **o da suo procuratore e non presentare correzioni** che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, **pena la mancata valutazione delle correzioni non controfirmate.**

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];

d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016]; non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

3. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in copia.

N.B.: Si precisa che l'offerta economica a prezzo fisso e l'offerta tecnica devono essere inserite in due buste distinte e sigillate.

4. Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova (brevetti, etc.).

5. Si conferma e si prescrive che nessun corrispettivo ulteriore verrà riconosciuto all'aggiudicatario in relazione all'offerta tecnica presentata, intendendosi le prestazioni previste in tale documento incluse nel ribasso offerto dal concorrente medesimo. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valuti alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente peggiorative o non migliorative, o comunque non coerenti con i criteri di valutazione previsti e/o con il Capitolato Speciale e, pertanto, non accettabili, non procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma terrà debitamente conto di quanto rilevato nell'assegnazione dei coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione in suo favore, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara, come integrato e derogato dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.

6. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

13.3) Busta "C – Offerta economica a prezzo fisso"

1. La busta C recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura "**C – Offerta economica a prezzo fisso**", il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, e l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, **la dichiarazione di seguito indicata**, redatta in lingua italiana compilando l'apposito modulo (**Allegato 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Detta offerta dovrà indicare:

- a) il codice (PA ESF15/18/SUA) e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- b) il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) l'accettazione del prezzo fisso posto a base di gara di cui all'art. 6 del presente Disciplinare;

- e) l'ammontare dei propri costi della manodopera a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per il servizio oggetto dell'appalto.

2. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del servizio. L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere. Qualora l'importo indicato dall'aggiudicatario dovesse risultare inferiore a quello preventivato dall'Amministrazione (pari ad € **17,90/ora**), la SUA dovrà procedere, prima di dichiarare l'aggiudicazione, alla verifica che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

3. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione comporterà l'esclusione dalla gara.

4. Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale e comunque nell'intera documentazione di gara.

5. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

6. L'Allegato 2, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

deve essere sottoscritto dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

13.4) Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica a prezzo fisso.

2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

14. Modalità di svolgimento della gara

1. Il giorno stabilito nel Bando e nel presente Disciplinare, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "Busta A-Documentazione amministrativa" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.4, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone l'apertura delle Buste "B - Offerta Tecnica", prodotte dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.

2. A conclusione di tali operazioni (per eseguire le quali potrebbe essere necessario rinnovare la seduta pubblica), il Presidente dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **Commissione Giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale successivamente procede, in più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste "**B - Offerta tecnica**" ed ai sensi di quanto specificato nel Bando e nel presente Disciplinare di gara:

- alla valutazione delle proposte all'uopo presentate dai concorrenti;
- all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.

3. Una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, il Seggio di gara riunito in seduta pubblica, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, si aprono le Buste C "**Offerta economica a prezzo fisso**", il Seggio di gara procederà alla verifica della dichiarazione ivi contenuta. Viene redatta, infine, la graduatoria di gara.

4. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, determinerà la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

5. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

6. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere

all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

7. A seguito dell'aggiudicazione, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

15. Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 4** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

3. Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

4. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “Gare-SUA” U.O. LL.PP. – Edilizia, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino e Dott. Mario Pedini tel. 06/6766.3612-3601-8798).

5. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

6. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la SUA, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella

gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

9. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10. In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.). I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presenti, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri." Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

16. Avvalimento

1. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, **avvalendosi** dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare, oltre all'eventuale attestazione SOA, una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. **Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

17. Termine di validità dell'offerta

Il concorrente sarà vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce *l'informativa* riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori pubblici e di servizi e forniture, assegnate alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore", nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la "Stazione Unica Appaltante" e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).

Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;

Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile interno del Trattamento è il Dirigente del Servizio 2 "Gare-SUA" dell'UC "Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano", domiciliato in Roma viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144;

I Responsabili esterni del trattamento sono:

- Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell'Ente nell'espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
- Filippetti S.p.A., domiciliata in Via Marconi, 100 60015 - Falconara Marittima - Ancona (sede legale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I dipendenti incaricati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno.

Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 2 - UC Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano, con sede in Roma - viale Giorgio Ribotta n. 41, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell'Amministrazione a ciò preposti;

Il trattamento dei dati sarà finalizzato per l'avvio ed il corretto svolgimento dell'iter delle procedure di gara assegnate alla "Stazione Unica Appaltante" (Servizio 2), per quanto di competenza della stessa, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione;

Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l'espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l'espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia);

I dati forniti saranno trattati per raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;

I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate.

I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, della "soft law");

I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;

I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

19. Disposizioni a tutela del lavoro

1. Ciascuna ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

2. La ditta è tenuta a trasmettere all'Amministrazione contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

3. Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

20. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- e) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- f) Tutte le **controversie** eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- g) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

- h) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- i) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- j) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- k) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- l) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- m) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;

21. Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura fino a 7 (sette) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale unicamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it o email di posta ordinaria: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it.

2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).

22. Riferimenti Amministrazione e pubblicità delle operazioni di gara

1. Informazioni di carattere amministrativo: Servizio 2 “Gare-SUA” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612-8798 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

2. Informazioni di carattere tecnico: Referente del Comune di Anguillara Sabazia Dott.ssa Simonetta Princigalli 06.99607548, email: s.princigalli@comune.anguillara-sabazia.roma.it

3. Gli **Avvisi di gara** nonché le **convocazioni delle sedute pubbliche** saranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>).

4. In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con i ribassi di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Servizi e Forniture (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-servizi-e-forniture/>)

**Il Dirigente del Servizio 2 “Gare -SUA”
Città metropolitana di Roma Capitale
(Dott. Luigi Maria Leli)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale.

Allegati al presente Disciplinare di gara

Allegato 1 – Modulo istanza di partecipazione

Allegato 2 –Modulo offerta economica a prezzo fisso

Allegato 3 – Riferimenti soggetto concorrente

Allegato 4- Schema Patto di integrità in materia di contratti pubblici